

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fulvia Piro
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXXX/2019 promossa da:
CORRENTISTA

ATTORE/I

contro

BANCA

CONVENUTO/I

SOCIETA' INTERVENUTA

Intervenuto /terzo chiamato

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 28.02.2019 il **CORRENTISTA** conveniva in giudizio la **BANCA** Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare preliminarmente la condotta posta in essere dalla convenuta **BANCA** stante la mancata consegna di copia del contratto n°xxxx intestato a **SOCIETA' OMISSIS** del **CORRENTISTA**, per gli effetti nonchè per tutte le ragioni esposte in diritto dichiarare la nullità del predetto contratto originario ai sensi dell'art. 117 T.U.B.; nel merito, condannare la **BANCA** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e direzione generale in OMISSIS, alla restituzione della somma di €.44.217,98 ovvero a quella maggiore o minore che in corso di causa sarà riconosciuta equa in giustizia anche all'esito di disponenda C.T.U., nonché alla restituzione di ogni somma illegittimamente addebitata e riscossa dall'odierna convenuta oltre agli interessi legali e creditori a far data dalla domanda, in favore del **CORRENTISTA**; condannare altresì la banca Convenuta in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze giudiziali nonché delle spese sostenute per il procedimento di mediazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Si costituiva **OMISSIS** con comparsa di risposta, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, essendo intervenuta cessione di credito in favore della società **SOCIETA' CESSIONARIA** pertanto chiedeva autorizzazione per integrare il contraddittorio nei confronti della **SOCIETA' CESSIONARIA**, la quale si costituiva eccependo a sua volta la carenza di legittimazione passiva; il Giudice si riservava e con provvedimento del 3.2.2020, a scioglimento riserva, "... ritenuto che sia necessario pronunciarsi in sentenza sulle richieste di estromissione articolate dalle società convenuta e chiamata ...", concedeva i termini di cui all'art. 183 VI° comma cpc.

L'attività istruttoria si articolava nell'espletamento di C.t.u. contabile. All'udienza del 5.7.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 12.9.2022. Prima che il Tribunale autorizzasse la precisazione delle conclusioni trattenendo la causa in decisione, si costituiva con atto d'intervento la **SOCIETA' INTERVENUTA** quale ultima cessionaria del credito originariamente vantato da **SOCIETA' CESSIONARIA**; la **SOCIETA' INTERVENUTA** interviene in sostituzione della **SOCIETA' CESSIONARIA**, ratificando e facendo proprie le sue difese rassegnate in tutti gli scritti difensivi, riportandosi alle conclusioni già versate nella comparsa di costituzione e risposta della **SOCIETA' CESSIONARIA**. All'udienza del 12.9.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Motivi della decisione

La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione.

Il **CORRENTISTA** nel 1998 ha stipulato un contratto di conto corrente ordinario, n° XXXX, intestato alla **SOCIETA' OMISSIS** del **CORRENTISTA** presso **BANCA**, secondo l'assunto attoreo, sul conto corrente de quo sarebbero stati applicati nel corso degli anni interessi anatocistici e usurari e che a fronte dei suddetti addebiti illegittimi il saldo a credito del correntista sarebbe pari ad euro €.44.217,98.

Preliminarmente, si ritiene fondata l'eccepita carenza di legittimazione passiva della cessionaria del credito. Invero, l'azione di ripetizione dell'indebito, considerata la sua natura restitutoria ed il suo

carattere personale, deve inevitabilmente essere circoscritta ai rapporti fra il “solvens” e il destinatario del pagamento, *ergo* legittimato passivo è solo colui che ha ricevuto la prestazione.

Il credito scaturente dal contratto in oggetto è stato ceduto nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, con conseguente successione a titolo particolare nella sola posizione creditoria, e non anche in “eventuali situazioni giuridiche passive. La cartolarizzazione è operazione di cessione del credito, non del contratto ex art 58 TUB, per cui alla cessionaria viene trasferito solo il lato attivo delle obbligazioni, non potendo farsi valere nei suoi confronti eccezioni fondate su rapporti contrattuali intercorsi tra originator e ceduto, con la conseguenza che eventuali censure basate su nullità contrattuali debbano essere indirizzate alla cedente ovvero, nel caso che ci occupa alla **BANCA**.

Nel merito, sono poste a fondamento della decisione, le risultanze peritali ritenute corrette e immuni da censure ed illogicità evidenti. La metodologia applicata dall’ausiliario del giudice è stata rigorosa nel ricostruire i movimenti del conto corrente individuando le competenze illegittimamente annotate dall’istituto di credito ed in particolare gli interessi nonché le rimesse solutorie cioè quelle rimesse effettuate quando il saldo disponibile era oltre il limite dell’affidamento.

Sono stati eliminati tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente è stato determinato il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento al netto della prescrizione. In particolare, la prescrizione è stata valutata sul saldo ricalcolato “per stabilire, dunque, se un versamento abbia avuto natura solutoria ovvero ripristinatoria occorre eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (mediante applicazione di interessi non dovuti ovvero mediante capitalizzazione trimestrale, ecc.) e, in conseguenza di tale operazione, rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando se i versamenti di volta in volta eseguiti si collochino all’interno del massimale di fido ovvero se essi siano stati eseguiti per eliminare il suo superamento “

In particolare, dalla tabella di cui all’ allegato b. della c.t.u. (pag 10) risulta che le competenze addebitate sono state assorbite dalle rimesse prescritte fino al 31 marzo 2009, successivamente si ritrovano solo due trimestri in cui sono presenti rimesse solutorie che rientrano nel decennio non prescritto, pertanto, tutte le competenze addebitate dalla data del 1 aprile 2009 sono recuperabili

Dai conteggi effettuati, dettagliatamente riportati nell’allegato D aggiornato, il nuovo saldo risulta essere pari a € 17.649,35 per come di seguito riportato:

saldo senza competenze dall’1/4/09 euro 27.269,50

interessi ricalcolati senza capitalizzazione da 1/4/09 -9.780,96

interessi attivi tasso legale vigente tempo per tempo 160,81 per un saldo di € 17.649,35

Quindi l’importo finale dovuto dall’ istituto di credito è pari a euro € 17.649,35 oltre interessi legali

Sulla base delle svolte considerazioni la domanda è meritevole di accoglimento con rideterminazione del *quantum* posto a carico del convenuto istituto di credito, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della **SOCIETA’ INTERVENUTA**.

Le spese di lite seguono la soccombenza

P. Q.M.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva di **SOCIETA’ INTERVENUTA**

Accoglie la domanda e per l’effetto condanna la **BANCA** nella p.l.r.p.t. al pagamento in favore del **CORRENTISTA** di € 17.649,35 oltre interessi legali dal 31/10/2017 sino al soddisfo.

Condanna la **BANCA** nella p.l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite per compensi professionali che liquida in euro 2500,00 poste anticipatamente a carico dell’erario

Condanna la **BANCA** nella p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite per compensi professionali che liquida in euro 3397,00 in favore della **SOCIETA’ INTERVENUTA** (già **OMISSIS**)

Condanna la **BANCA** nella p.l.r.p.t. al pagamento delle competenze liquidate in favore del dott. **OMISSIS** con decreto emesso in pari data.

Cosenza 27 dicembre 2022

Il Giudice
Fulvia Piro

****Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***